



CITTÀ DI RAGUSA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. <i>8</i> Data <i>30-01-2020</i>	OGGETTO: Modifica della D.S. n. 248 del 02/12/2010 riguardante la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione come modificata dalle determinazioni sindacali n. 237/11, n.33/12, n. 67/12, n. 37/13, n. 7/2015, n. 32/2015, n. 1/2016, n. 3/2017, n.14/2018 e n. 13/2019
---	--

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o Responsabile del Servizio

Ragusa, li *28/01/2020*

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142 recepito dalla L.R. n.48/91, dell'art.147 bis e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di contabilità comunale.

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li *28/01/2020*

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990 n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, dell'art.147 bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di contabilità comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 – attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno - pubblicato sulla GURI n. 94 del 23/04/2010, supplemento ordinario;

Vista la L.R.n. 5 del 05/04/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari esplicative proprio sulla materia emesse da:

- Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C in data 6 maggio 2010;
- Regione Siciliana , Assessorato delle Attività Produttive n. 4 del 06/10/10;
- L.R. n. 5 del 05/04/2011;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 248 del 02/12/2010, come integrata dalla D.S. n. 237 del 15/12/2011, nella quale vengono richiamati presupposti, principi e finalità tesi ad assicurare libertà di accesso alle attività economiche, piena tutela della concorrenza tra le imprese, nonché sostegno alle esigenze dei consumatori e degli utenti finali;

Preso atto che, con successiva D.S. n. 33 del 18/06/2012, veniva rimodulato il contenuto dei precedenti atti, con la finalità di consentire il rilascio di nuove autorizzazioni di somministrazione, limitatamente al territorio di Ragusa Ibla, solo con il rispetto dei parametri di qualità riportati nell' allegata tabella alla stessa determinazione sindacale, e di consentire l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione a Marina di Ragusa, con la sola eccezione del perimetro di cui all' allegata planimetria (evidenziata con colore giallo) alla stessa determinazione sindacale e alla D.S.n. 67 del 30/08/2012, riconfermata con le D.S. n. 37/13 e n. 7/15, quest'ultima modificata con determinazione Sindacale n. 32 del 03/06/2015 e le successive determinazioni sindacali n. 1/2016, n. 3/2017, n. 14/2018 e n. 13/2019;

Preso atto e Confermato che l'art. 64 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 contempla il rilascio della autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che è possibile adottare provvedimenti di programmazione limitatamente alle zone da sottoporre a tutela (comma 3);

Tenuto conto che il vincolo di cui sopra con l'ultima D.S. n. 13 del 21/02/2019 è stato prorogato fino al 31/12/2019;

Tenuto conto, altresì, che il responsabile del Servizio 1° del Settore VI – Sviluppo economico ha predisposto l'allegata relazione con la quale viene proposto di confermare il vincolo posto con la determinazione sindacale n. 33, come modificata dalla D.S. n. 67 del 30/08/2012, a Marina di Ragusa fino all'adozione di nuove disposizioni, limitatamente al rilascio di nuove autorizzazioni di somministrazione di tipo B (come definiti dall' art. 5 della L.R. n. 287/91) e di consentire l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di tipo A (limitatamente alle attività di ristoranti, trattorie e pizzerie fra quelle indicate all' art. 5 della L.R. n. 287/91) in quanto, come è emerso nella conferenza di servizi del 27/05/2015, le condizioni ambientali e di ordine pubblico che hanno portato alla adozione della D.S. n. 248 del 02/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni, permangano solamente in relazione alle attività con tipologia B (in particolar modo nei bar);

Visto l'art. 41 della L.R. n.26/93 che, attribuendo alla G.M. la competenza nelle materie indicate all' art. 15 della L.R. 44/91, ha consolidato l'indirizzo normativo che individua il Sindaco quale organo a competenza generale;

Considerato che la materia, oggetto del presente provvedimento, non rientra tra quelle indicate al ripetuto art. 15 della L.R.n. 44/91, per cui il provvedimento in esame rientra nella competenza sindacale;

DETERMINA

1. **Di Confermare** per Marina di Ragusa fino all'adozione di nuove disposizioni, il contenuto della D.S. n. 33 del 18/06/2012, come integrata con i successivi atti, limitatamente all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con tipologia B (indicate all'art. 5 della L.R.n. 287/91) in quanto a Marina di Ragusa le condizioni ambientali e di ordine pubblico, che hanno portato all'adozione di detti atti, permangano per tali attività;
2. **Di Liberalizzare** per Marina di Ragusa fino all'adozione di nuove disposizioni, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.59 del 26/03/2010 (attuazione delle direttiva n. 2006/123/CE), come recepito dalla L.R.n. 5 del 05/04/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'apertura di nuovi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande con tipologia A, limitatamente alle attività di ristoranti, trattorie e pizzerie, fra quelle indicate all'art. 5 della L.R.n. 287/91, e a condizione che detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad essere muniti di registrazione sanitaria (CE 852/2004) prevista dalle norme, rispettino i seguenti requisiti:
 - a) Abbiano posti a sedere all' interno della sala o all'esterno purché in area privata;
 - b) Siano muniti di laboratorio con cucina di dimensione minima di mq. 16.00;
 - c) Mettano a disposizione degli avventori almeno due bagni distinti per sesso e di cui uno adeguato alle norme per i diversamente abili;
 - d) Mettano a disposizione un servizio igienico per gli addetti al locale con apposito spogliatoio;
3. **Di Dare atto** che restano confermate, per Marina di Ragusa , tutte le prescrizioni riportate nella D.S. n. 248 del 02/12/2010 come modificata dalla D.S. n. 33/12, dalla D.S. n.67/12 e dalla D.S. n. 37 del 10/07/2013, n. 07/2015, n.32/2015, n.1/2016, n.3/2017, n.14/2018 e n. 13/2019 limitatamente alle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B (indicate all' art. 5 della L.R.n.287/91);
4. **Di Dare atto** che, richiamate le motivazioni in narrativa, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o accertamenti in entrata.

Parte integrante:

- Relazione
- Planimetria



IL SINDACO

Avv Giuseppe Cassi

0505 1438 11 E

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 30 GEN. 2020..... fino al14 FEB. 2020..... per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 30 GEN. 2020.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li 30 GEN. 2020.....

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C. S.
Dot.ssa Aurelia Asaro

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30 GEN. 2020..... al14 FEB. 2020.....

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.....30 GEN. 2020..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30 GEN. 2020..... senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 30 GEN. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C. S.
Dot.ssa Aurelia Asaro



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SVILUPPO ECONOMICO - PROMOZIONE DELLA CITTÀ - SPORT

1° Servizio – Gestione piani commerciali, Commercio in forma itinerante, Mercati

Via On. Corrado Di Quattro - Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugno

Tel. 0932 - 676444 - 442- 675

protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale
alla Determinazione Sindacale

N° 8 del 30-04-2020

OGGETTO: Modifica della D.S. n. 248 del 02/12/2010 riguardante la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione come modificata dalle determinazioni sindacali n. 237/11, n.33/12, n. 67/12, n. 37/13, n. 7/2015, n. 32/2015, n. 1/2016, n. 3/2017, n.14/2018 e n. 13/2019

AL SIG. SINDACO

SEDE

RELAZIONE

In data 20/03/2010 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/ CE ai servizi nel mercato interno”, cosiddetta “direttiva servizi” o “Direttiva Bolkestein” recepito nella Regione Siciliana con la L.R. n.5 del 05/04/2011.

Detto Decreto prevede all’ art. 64, comma 3 a carico dei Comuni, l’onore di predisporre “...*limitatamente ad alcune zone del territorio da sottoporre a tutela*” il Piano di programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tale principio aveva portato il Comune di Ragusa (vedi D.S. n. 248 del 02/12/2010 come integrata dalle D.S. n. 237/11, n.33/12, n.67/12, n. 37/13 e n.7/15 << *al fine di approfondire meglio le argomentazioni poste a base delle modifiche apportate con la stessa*>>) all’adozione di un atto programmatico che, escludendo la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni in specifiche parti del territorio comunale, identificate nelle zone di Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, sostanzialmente liberalizzava tale attività in tutte le restanti parti del territorio comunale.

Successivamente, in data 18/06/2012 con la D.S. n. 33 è stata modificata la D.S. n. 248/2010 consentendo, per il periodo temporale di anni uno dalla data di adozione dello stesso atto, a Ragusa Ibla, l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione, come disciplinati dalla Legge n.287/91 e sue modifiche ed integrazioni, nella zona precedentemente soggetta a tutela, ma limitando la stessa apertura ai fini della salvaguardia del territorio artistico, storico, architettonico ed ambientale, a parametri oggettivi e indici di qualità del servizio per la cui applicazione si è rinviato all’allegato C) alla determinazione sindacale.

Con gli stessi atti si è confermato, sempre per il periodo temporale di un anno, per le finalità dell’ art. 64 comma 3 del D. Lgs n.59/2010, il divieto di consentire ulteriori aperture, sia di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A che di tipologia B, ma in misura meno ampia rispetto alla precedente disposizione a Marina di Ragusa. Tale delimitazione è stata successivamente ridotta con D.S. n. 67/12, n.33/12 37/13 e n.7/15 secondo la planimetria in essa allegata.

Occorre specificare che il recepimento della direttiva comunitaria vietava e vieta, in ogni caso, criteri di programmazione della rete dei pubblici esercizi che si basino su verifiche di natura economica, quali l'esistenza di un bisogno economico o la prova di una domanda di mercato (ad es: l'entità delle vendite di alimenti e bevande o la presenza di altri esercizi di somministrazione). Veniva nel contempo fatta salva la possibilità che il Comune si ponesse obiettivi di salvaguardia anche per le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Pertanto, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e, secondo quanto emerso nella conferenza di servizi tenutasi in data 27/05/2015, in cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione, la dott.ssa Nunziata Amarù del Comando della Polizia Municipale, il dott. Santi Di Stefano Dirigente del settore VII (oggi VI), il dott. Salvatore Giuffrida Funzionario Capo Servizio del settore VII (oggi VI), il Dott. Ignazio Guastella responsabile del SUAP, preso atto che non risulta agli atti nessun episodio che possa intervenire su quanto discusso in conferenza, occorre confermare quanto previsto nella D.S. n.37 del 10/07/2013 e n. 7/015 e 1/16 limitatamente alle nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B (secondo le indicazioni contenuti nell'art. 5 della L.R. n.287/91) in quanto a Marina di Ragusa le condizioni ambientali e di ordine pubblico, che hanno portato all'adozione della D.S. 248 del 2010, permangono solamente per tali tipologie con le seguenti precisazioni:

☐ **ZONA DI RAGUSA IBLA:**

nessuna limitazione in quanto i limiti di cui alla citata D.S. sono stati attivi fino al 31/10/2013;

☐ **ZONA DI MARINA DI RAGUSA:**


confermare la modifica inserita con la D.S. n. 33 del 18/06/2012 e la successiva modifica di cui alla D.S. n. 67/12, 37/13, 7/15 e 1/16, fino all'adozione di nuove disposizioni, confermando la planimetria allegata alla citata D.S. n. 67 del 30/08/2012 che si allega sotto la lettera "C" limitatamente alle nuove aperture di esercizi di somministrazione tipologia B (secondo le indicazioni contenuti nell'art.5 della L.R. 287/91) in quanto a Marina di Ragusa le condizioni ambientali e di ordine pubblico che hanno portato all'adozione della D.S. 248 del 2010 permangono solamente per tali tipologie. Nessuna limitazione per l'apertura di esercizi di somministrazione di tipo A (limitatamente alle attività di Ristorante, trattoria e pizzeria tra quelle indicate nell'art. 5 della L.R. 287/91) a condizione che detti esercizi oltre ad essere muniti di Registrazione sanitaria (CE 8582/2004) prevista dalle norme, rispettino le seguenti prescrizioni:

- ☐ Abbiano posti a sedere all'interno della sala o all'esterno purché in area privata;
- ☐ Siano muniti di laboratorio con cucina di dimensione minima di mq 16,00;
- ☐ Mettano a disposizione degli avventori almeno due bagni distinti per sesso e di cui uno adeguato alle norme per i diversamente abili;
- ☐ Mettano a disposizione un servizio igienico per gli addetti al locale con apposito spogliatoio.

Si rimette la pratica all'attenzione del sig. Sindaco per l'adozione, se vengono condivisi i contenuti della presente relazione, di una apposita determinazione sulla base dello schema all'uopo predisposto.



IL Responsabile del Servizio 1°
(dott.ssa Enza Laiacona)



AGUSA
LLA MODIFICA
E BEVANDE

M E D I T E R R A N E O